

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), alla legge regionale 24 novembre 1997 n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale) ed alla legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) per il trasferimento delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo di provincia

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visto l'articolo 4 comma 1, lettere v) e z) ed il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014 n.56 (Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56) ed in particolare gli articoli 4 comma 1 lettera c) e 13 comma 6;

Vista la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato);

Vista la legge regionale 24 novembre 1997 n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

Vista la la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

Considerato la necessità di dare attuazione alla l.r. 22/2015 relativamente alle disposizioni che prevedono il trasferimento della funzione di tenuta degli albi regionali del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo che la

esercitano su tutto il territorio della provincia medesima;

Considerata quindi la necessità di modificare le leggi regionali che disciplinano la tenuta degli albi delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale;

Approva la presente legge

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge apporta modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), alla legge regionale 24 novembre 1997 n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale) ed alla legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) per dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 4 comma 1 lettera c) e 13 comma 6 della legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56), che dispongono il trasferimento della funzione di tenuta degli albi regionali del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo che la esercitano su tutto il territorio della provincia medesima.

Capo II- Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) le parole “E' istituito il registro

regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali” sono sostituite dalle seguenti: ”E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni provinciali tenuti dai comuni capoluogo di provincia.”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 le parole “Presidente della Provincia nel cui capoluogo ha sede legale l'organizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “comune capoluogo della provincia nel cui territorio provinciale di riferimento ha sede legale l'organizzazione”.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:
“ 4. Il procedimento per l'iscrizione nel registro è concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1993 le parole “delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dei comuni capoluogo”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/1993

1. Nella rubrica dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 le parole “e provinciali” sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 le parole “e le Province” sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 28/1993

1. Nel comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/1993 le parole “e provinciali” sono soppresse.

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/1993 le parole “consulte provinciali del volontariato” sono sostituite dalle seguenti: “consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia”.

3. Il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:
“10. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese con le modalità previste per i dirigenti regionali”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/1993 le parole “Consulte provinciali del volontariato” sono sostituite dalle seguenti: “consulte del volontariato dei comuni capoluogo”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole “alla Provincia in cui hanno sede legale” è sostituita dalla seguente: “al comune capoluogo di provincia nel cui territorio provinciale di riferimento hanno sede legale”.
2. Nel comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 la parola “la Provincia è tenuta” è sostituita dalle seguenti: “il comune capoluogo di provincia”.
3. Nel comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 28/1993 le parole “Presidente della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “comune capoluogo di provincia”

Art. 8

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 28/1993 le parole “Presidente della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “comune capoluogo di provincia”.

Capo III – Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997 n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale)

Art. 9

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 87/1997

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997 n. 87

(Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale) è sostituito dal seguente:

“2. L'albo regionale è articolato per province ed è tenuto dai comuni capoluogo di provincia.”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 87/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 87/1997 è sostituito dal seguente:
“1. La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al comune capoluogo della provincia nel cui territorio provinciale di riferimento la cooperativa o il consorzio hanno la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari”.
2. Nel comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 87/1997 le parole “Presidente della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “comune capoluogo di provincia”.
3. Nel comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 87/1997 la parola “la Provincia” è sostituita dalle seguenti: “il comune capoluogo di provincia”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 87/1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 87/1997 le parole “La provincia nel cui territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune capoluogo di provincia nel cui territorio provinciale di riferimento”.
2. Nel comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 87/1997 le parole “Presidente della Provincia in cui hanno sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “comune capoluogo di provincia nel cui territorio provinciale di riferimento hanno sede legale”.
3. Nel comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 87/1997 la parola “La Provincia è tenuta” è sostituita dalle seguenti: “il comune capoluogo di provincia è tenuto” e le parole “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti parole: “ al comune capoluogo di provincia”.
4. Nei commi 4 e 6 dell'articolo 8 della l.r. 87/1997 le parole “Presidente

della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “comune capoluogo di provincia”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 87/1997

1. Nei commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 9 della l.r. 87/1997 le parole “Presidente della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “comune capoluogo di provincia”.
2. Nel comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 87/1997 la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “atto” .
3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 87/1997 le parole “ a cura della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “ a cura del comune capoluogo di provincia”.
4. Nel comma 6 dell'articolo 9 la parola “interessata è sostituita dalla seguente: “interessato”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 87/1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 87/1997 le parole “rispettivamente al Presidente della provincia competente” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 87/1997 è sostituito dal seguente:
“3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.”.

Capo IV – Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)

Art. 14

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 42/2002

1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42

(Disciplina delle associazioni di promozione sociale) le parole “alle province” sono sostituite dalle seguenti: “ai comuni capoluogo di provincia”.

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/2002 la parola “alle province” è sostituita dalle seguenti: “ai comuni capoluogo di provincia che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/2002 le parole “alle province” è sostituita dalle seguenti: “ai comuni capoluogo di provincia”.

Art. 16

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 42/2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 42/2002 le parole “delle province” è sostituita dalle seguenti: “dei comuni capoluogo di provincia”.

Art. 17

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 42/2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 42/2002 le parole “le Province” e “delle province,” sono soppresse.

Art. 18

Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 42/2002

1. Il comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 42/2002 è sostituito dal seguente:

“9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese con le modalità previste per i dirigenti regionali”.

Art. 19

Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 42/2002

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 42/2002 le parole “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dai comuni capoluogo di provincia”.

Art. 20
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 42/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 42/2002 è sostituito dal seguente:
“2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i comuni capoluogo di provincia approvano un regolamento che definisce:
a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;
b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere riportati sul registro regionale”.

2. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 42/2002 è abrogato.

Capo V – Norme transitorie e finali

Art. 21
Norme transitorie

1. Fino alla data del loro effettivo trasferimento ai sensi della l.r. 22/2015 le funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore sono esercitate dalle province.

2. I procedimenti in corso alla data del trasferimento effettivo delle funzioni di cui alla presente legge sono conclusi dai comuni capoluogo di provincia.